



Proposta n. 18

COPIA

Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.61 del 24/01/2022

Oggetto:	5 - Canoni locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Compensazione amministrativa con Ente gestore CASALP - C.F. 01461610493.
-----------------	---

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 13 del 28.10.2021 - la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" in cui è disciplinata l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/7/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. 241/990 e s.m.i. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli uffici;
- lo Statuto del Comune;
- il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2020;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 30.12.20 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/23;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023";
- del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- di Giunta n. 87 del 29/06/2021 “Piano esecutivo di gestione e delle performances 2021/2023”;

Visto il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano: “1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. [...]3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. [...] 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

Richiamato il punto 8 del principio contabile All. 4/2 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:

gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);

gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);

la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);

gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (punto 8.6);

nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull’annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

Premesso che:

in data 14.04.2003 è stata stipulata una convenzione, ex art.30 TUEL, con la quale è stato costituito il LODE Livornese;

con la medesima convenzione è stato stabilito di provvedere in forma associata all’esercizio di alcune funzioni attribuite ai comuni per effetto dell’art.4 della L.R. n.77/98;

ai sensi dell’art.5 co.1 della legge regionale i comuni hanno convenuto di organizzare e gestire, tramite Spa alcune attività tra cui l’amministrazione, gestione, manutenzione e recupero del patrimonio ERP sulla base di un contratto di servizio stipulato tra LODE Livornese ed il soggetto gestore;

Considerato che l’art. 10 del citato Contratto di servizio prevede al comma 1 che le operazioni di riscossione dei canoni di locazione e degli importi accessori dovuti dagli assegnatari e dai locatari sono svolte dalla Società;

Visto il report morosità al 30.06.2021 trasmesso da CASALP in data 27.10.2021 prot. N. 19936 e le successive note di aggiornamento degli uffici di CASALP circa alcuni assegnatari morosi con riferimento ai quali sono stati fatti accertamenti da parte dell’Ufficio Politiche Abitative e i Servizi Sociali per verificare l’esistenza di situazioni di gravi problematiche economiche e/o di salute degli intestatari e/o di componenti del proprio nucleo familiare che non hanno consentito loro di fronteggiare al pagamento periodico del canone di locazione;

Viste le relazioni trasmesse dall’assistente sociale in data 26.11.2021, 2 e 7.12.2021 le quali illustrano le particolari situazioni di disagio economico, sociale e familiare riferite a n.4 nuclei familiari in cui sono presenti anche minori e per le quali viene riconosciuta la morosità sociale;

Rilevato che in base alle relazioni delle assistenti sociali è stata riconosciuta la morosità sociale ai n. 4 nuclei familiari, di cui all’Allegato “A” per un totale complessivo di E. 5.952,42;

Considerato che tale operazione può essere effettuata procedendo alla compensazione amministrativa tra il canone concessorio spettante al Comune e le morosità sociali riconosciute ad alcune famiglie assegnatarie di alloggi ERP residenti nel comune di Collesalveti per un importo complessivo di E. 5.952,42;

Viste le determinazioni del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G.:

- n. 758 del 10.12.2018,
- n. 919 del 23.12.2019,
- n. 897 del 17.11.2020,
- n. 780 del 8.11.2021

con le quali si impegnavano le somme destinate al riconoscimento di morosità sociali di soggetti assegnatari di alloggi ERP per i relativi anni 2018, 2019, 2020 e 2021 al cap. 980/13 EMERGENZA ABITATIVA - Trasferimenti correnti imprese partecipate - codice bilancio: 12.06 .1.04.03.02.001, attualmente con le seguenti disponibilità:

I 799/2018 per E. 2.780,63 ora RP

I 914/2019 per E. 12.885,44 ora RP

I 750/2020 per E. 8.726,01 ora RP

I 731/2021 per E. 9.800,00 ora RP

a favore di CASALP Spa P.I. 01461610493 con sede in Livorno V.le I. Nievo, 59/61;

Viste le determinazioni del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G.:

- n. 711 del 27.11.2018,
- n. 893 del 13.12.2019,
- n. 873 del 11.11.2020,
- n. 839 del 26.11.2021

con le quali sono stati accertati i canoni concessori dovuti da Casalp Spa per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 al cap. 471 art.1 EMERGENZA ABITATIVA - Proventi da concessioni - codice di bilancio 3.01.03.01.003, attualmente con le seguenti disponibilità:

A 189/2018 per E. 4.394,92 ora RE,

A 222/2019 per E. 8.441,52 ora RE,

A 189/2020 per E. 9.904,29 ora RE,

A 593/2021 per E. 10.429,37 ora RE,

a favore di CASALP Spa P.I. 01461610493 con sede in Livorno V.le I. Nievo, 59/61;

Ritenuto pertanto di procedere alla compensazione amministrativa della morosità sociale delle famiglie, di cui all'Allegato "A" per l'importo complessivo di E. 5.952,42 così come segue:

Entrata: al cap. 471/1 - codice bilancio 3.01.03.01.003 :

A 189/2018 RE per E. 192,94,

A 222/2019 RE per E. 618,64,

A 189/2020 RE per E. 3.883,57,

A 593/2021 RE per E. 1.257,27

Uscita: al cap. 980/13 – codice bilancio 12.06-1.04.03.02.001 giusto l'impegno:

n. 799/2018 RP per E. 192,94,

n. 914/2019 RP per E. 618,64,

n. 750/2020 RP per E. 3.883,57,

n. 731/2021 RP per E. 1.257,27

Tenuto conto che non sono necessari né il DURC né la verifica degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

DISPONE e AUTORIZZA

1. La compensazione amministrativa, per le motivazioni sopra esposte, della somma di E. 5.952,42 con le modalità in esso indicate:

(estremi)	Numero e data emissione	
	Protocollo di ricezione e data	
	Scadenza	25/01/2022
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	CASALP Spa C.F. 01461610493 Codice 7796	
IBAN (così come da attestazione di tracciabilità)	Compensazione amm.va	
Capitolo Entrata (codice meccanografico e capitolo)	Cap. 471/1- 3.01.03.01.003: A 189/2018 RE per E. 192,94, A 222/2019 RE per E. 618,64, A 189/2020 RE per E. 3.883,57, A 593/2021 RE per E. 1.257,27	
Capitolo Uscita (codice meccanografico e capitolo)	Cap. 980/13 – 12.06-1.04.03.02.001 n. 799/2018 RP per E. 192,94, n. 914/2019 RP per E. 618,64, n. 750/2020 RP per E. 3.883,57, n. 731/2021 RP per E. 1.257,27	
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)	E. 5.952,42 0	
CUP (eventuale) + CIG	Non previsto	
Centro di Costo	25/1	

2. La registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
3. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l. n. 241/1990;

Di dare atto che, per tale spesa, non è prevista la pubblicità a pena di inefficacia, sul sito istituzionale/albo pretorio on line dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
ENRICA PIETRA CAPRINA

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Collesalveti, 24/01/2022

**Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi**

